

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1877

Quando ai liquori spiritosi non volesse ricorrere, è fuopo almeno che il medico sostituisca ad essi un'altra sostanza inebbricante, l'oppio a copiose dosi. Quando questi uomini, per malattie di polmoni, o per altre infermità, si ricoverano negli ospedali, il medico non li può curare, non li può ridurre ad uno stato sopportabile di salute, se non concede loro delle larghe dosi di spirito di vino, o di altri liquori consimili.

Dunque, o signori, questi uomini, in stato abituale di ubbriachezza; questi uomini che dopo esser completamente avvelenati dall'uso continuo dei liquori spiritosi, precipitano in uno stato di allucinazione, di *sub-delirio* continuo, se mai commettono un delitto, perchè li vorrete voi punire più che non puniate un altro, il quale, pur conoscendo perfettamente la portata dell'azione del vino e dei liquori, non esita a trangugiarne fino all'ebrietà?

Tolga il cielo, che io voglia neppure da lontano asserire che un uomo il quale commette un delitto, in istato di abituale ubbriachezza, non debba essere punito; trovo solamente che questo infelice non deve esserlo al di là degli altri.

Forse mi si potrà dire: ma noi intendiamo per ubbriachezza abituale quella di taluni, i quali frequentano continuamente le bettole; sono oziosi e vagabondi, che, dopo copiose libazioni, si abbandonano a contese e risse, commettendo frequenti delitti.

E sia pure; credo che il legislatore avesse in mente questi esempi; ma il quadro degli altri che vi ho descritto resta compreso di preferenza in questo secondo paragrafo dell'articolo in discussione.

Dopo queste riflessioni, a quali conseguenze potrò io venire? Non farò nessuna proposta, inviterò soltanto la Camera a pensarvi ancora e ad attingere lumi positivi da altri illustri cultori della scienza, che in questa Camera non mancano, dagli onorevoli miei colleghi ed amici De Crecchio, Baccelli e Bonomo, i quali potrebbero somministrare autorevoli schiarimenti, e mi lusingo perfino non contraddirebbero alle mie parole.

Proporrei quindi che si studiasse ancora questa disposizione, se non altro, perchè non si creda che le cose da me esposte, e che pure sono del dominio di tutti, siano sfuggite alla onorevole Commissione ed all'illustre uomo che propone il Codice.

PRESIDENTE. Non fa una proposta speciale, onorevole Umana?

UMANA. Io propongo che la Commissione esamini queste mie riflessioni, e provveda come crede. Non faccio nessuna proposta.

PESSINA, relatore. La Commissione ha esaminato

il meglio che per essa si potesse il problema dell'ubbriachezza. Dapprima era venuta nel pensiero di non formulare disposizioni, appunto per togliere un'apparenza sinistra agli occhi del volgo. Leggendosi nel Codice con occhio volgare che l'ubbriachezza può essere cagione di far attenuare la pena o di toglierla, parrebbe che il legislatore facesse un indiretto ed involontario eccitamento ad ubbriarsi per commettere reati. Ma l'onorevole ministro guardasigilli fece riflettere alla Commissione che, sebbene il silenzio non necesse in generale al principio ed all'applicazione di esso, laddove si fosse verificato il caso dell'ubbriachezza, pure, perchè nel Codice del 1859, attualmente in vigore in gran parte delle provincie italiane, si parla dell'ubbriachezza, si contempla il caso dell'ubbriachezza abituale, dell'ubbriachezza accidentale, dell'ubbriachezza premeditata, il togliere in tutto ogni parola che accenni ad ubbriachezza, potrebbe menare ad una interpretazione in sensi direttamente opposti agl'intendimenti della Commissione.

Allora noi abbiamo accettato d'introdurre quelle formole che si trovavano già nel progetto senatorio.

Intanto egli è bene che io risponda all'onorevole Umana che, per tutte queste materie dell'imputabilità, l'onorevole guardasigilli ha indirizzato il progetto non solo ai principali cultori delle discipline sociali, ma altresì a tutti i cultori di medicina legale, e specialmente a quelli tra essi che si occupano delle malattie della mente, sia permanenti, sia anche transitorie, tra le quali certo è da doverare l'ebbrezza che è una momentanea infermità per la efficacia che esercita sul cerebro la sostanza alcoolica.

Noi non abbiamo trascurato di tenere presenti tutte queste osservazioni. Ma che cosa possiamo noi desumere da uno stato speciale al quale allude l'onorevole Umana?

Certo egli non potrà negare che l'ebbrezza abituale non solo è un fatto volontario, ma rivela una volontà che frequentemente si dà al vizio, e questa naturalmente non poteva non essere considerata come qualche cosa di speciale.

Parlando di ubbriachezza abbiamo considerato che l'ubbriachezza, se è compiuta, toglie ogni indagine di causa che abbia potuto generarla, perchè con l'ubbriachezza compiuta è tolto in tutto il lume dell'intelligenza. E ad essa abbiamo estese le disposizioni dell'articolo 59, cioè l'assoluta esenzione da responsabilità penale. Se non giunge a questo stato l'ubbriachezza, abbiamo la scemata imputabilità e ad essa abbiamo fatto la diminuzione da uno a tre gradi.

Soltanto abbiamo limitata questa diminuzione di pena in più stretti confini (e lo dovevamo) quando